Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 giugno 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948, n. 648.

Norme integrative e di attuazione dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, circa la cancellazione dai ruoli del personale militare delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1.

Le cancellazioni dai ruoli disposte nei confronti del personale militare delle Forze armate ai sensi dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, sono revocate d'ufficio, quando il procedimento penale per il fatto che ha dato luogo alla cancellazione è stato definito con sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè il militare non lo ha commesso.

Restano ferme le cancellazioni disposte nei confronti dei militari che nel procedimento penale di cui al precedente comma hanno riportato condanna con sentenza irrevocabile ancorchè sia stata ad essi applicata l'amnistia.

Art. 2.

Fuori dei casi indicati nel primo comma dell'art. 1, le cancellazioni dai ruoli disposte ai sensi dei decreti legislativi 26 aprile 1945, n. 294 e 7 settembre 1945, n. 685, sono riesaminate d'ufficio, ai fini della loro conferma o revoca, da Commissioni, composte di non più di cinque membri, nominate, per ciascuna Forza armata, dal Ministro per la difesa.

Dette Commissioni saranno presiedute da un ufficiale generale o ammiraglio e composte:

di ufficiali generali o ammiragli per i generali e colonnelli e gradi corrispondenti della Marina militare;

di ufficiali generali o ammiragli ovvero ufficiali superiori per gli ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello o capitano di fregata;

di ufficiali superiori o inferiori per i sottufficiali.

Le Commissioni assegneranno al militare un termine non minore di dieci giorni per presentare deduzioni a sua discolpa.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Commissioni esprimeranno il loro parere motivato al Ministro per la difesa. Se è in corso procedimento penale, il termine decorre dalla data di definizione del procedimento.

Le revoche delle cancellazioni dai ruoli adottate in seguito al riesame previsto dai precedenti commi hanno effetto dalla data di decorrenza dei rispettivi provvedimenti di cancellazione.

Art. 3.

Al riesame da parte delle Commissioni di cui all'art. 2 sono assoggettati, agli effetti previsti dal presente decreto, anche i militari nei confronti dei quali la cancellazione dai ruoli sia stata già revocata o annullata per il solo fatto del mancato esperimento dell'azione penale o della non intervenuta condanna.

Restano comunque salvi i provvedimenti di revoca già adottati dalla competente autorità amministrativa in seguito ad un nuovo esame di merito.

I militari indicati nel primo comma sono precauzionalmente sospesi dall'impiego o dal grado sino a che non intervenga il provvedimento definitivo. Durante tale periodo non si fa luogo a corresponsione di competenze arretrate.

Qualora, in seguito al riesame previsto dal primo comma, la cancellazione dai ruoli venga ripristinata, il relativo provvedimento ha effetto dalla data di decorrenza di quello revocato o annullato.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dall'art. 5, le Commissioni di cui all'art. 2 possono proporre al Ministro per la difesa, in luogo della cancellazione dai ruoli, i seguenti provvedimenti:

a) la cessazione dal servizio, con collocamento a seconda dei casi, in ausiliaria, nella riserva od in congedo assoluto, per i militari di carriera;

b) il collocamento in congedo assoluto, per i militari appartenenti alle categorie in congedo o vincolati a ferme speciali, previo proscioglimento d'autorità, per questi ultimi, della ferma contratta;

c) l'adozione di sanzioni disciplinari per i militari di qualsiasi categoria.

La cessazione dal servizio prevista dalla lettera *a*) è subordinata:

alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se trattasi di ufficiali generali o colonnelli, e gradi corrispondenti;

alla decisione del Ministro per la difesa, negli altri casi.

Il collocamento in congedo assoluto previsto dalla lettera *b*) è disposto dal Ministro con suo decreto.

La cessazione dal servizio ed i collocamenti in congedo assoluto di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) hanno effetto dalla data di decorrenza del provvedimento di cancellazione dai ruoli, anche se revocato o annullato.

Art. 5.

Per i militari di cui al primo comma dell'art. 3, già sottoposti a giudizio di epurazione, rimane fermo il provvedimento deliberato in tale sede se trattasi di dispensa dal servizio e sempre che non debbasi ripristinare la cancellazione dai ruoli. I giudizi di epurazione in corso si estinguono e gli atti relativi sono trasmessi alle Commissioni previste dall'art. 2.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai militari della guardia di finanza, sostituito al Ministro per la difesa il Ministro per le finanze.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 649.

Modificazioni del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 1071, riguardante la determinazione delle competenze al personale delle Amministrazioni dello Stato in servizio in territorio estero di confine con l'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le poste e le telecomunicazioni, per i trasporti e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il limite del 55 per cento di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1071, deve intendersi modificato in quello del 65 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

Per le visitatrici doganali il Ministro per il tesoro ha facoltà di stabilire limiti di conversione in valuta locale inferiori a quelli consentiti per gli altri personali.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1071, si applicano anche al personale di Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — SCELBA — D'ARAGONA — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948, n. 650.

Proroga del termine di prescrizione in materia di profitti di regime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 giugno 1949 il termine stabilito nel primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo luo-

gotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, sull'inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SARAGAT — PACCIARDI — TOGNI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — D'ARAGONA — TREMELLONI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 651.
Nuove provvidenze per i titolari di pensioni ordinarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' istituita una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare alla misura dei trattamenti di pensione per il personale civile e militare dello Stato.

I componenti la Commissione predetta saranno nominati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — anche se privilegiate, e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° marzo 1948, è concessa una anticipazione, una volta tanto, di:

lire 5000 se trattasi di pensioni o assegni diretti;

lire 3000 se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilità.

La stessa anticipazione è concessa anche ai pensionati contemplati dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'anticipazione di cui ai precedenti commi sarà recuperata sui futuri miglioramenti che verranno deliberati dai competenti organi legislativi in seguito alle proposte che verranno fatte dalla Commissione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Nei casi di pensioni od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 2 e in parte a carico di altri enti, l'anticipazione stabilita dal precedente articolo va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a L. 100 della somma risultante. Si applica anche per l'anticipazione predetta il disposto dell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'anticipazione prevista dal precedente articolo non compete ai pensionati che al 1° marzo 1948 si trovavano in servizio presso Amministrazioni statali quali trattenuti o riassunti, con diritto a trattamento differenziale fra gli assegni di attività e quelli di quiescenza.

Art. 4.

La norma contenuta nell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, si applica anche nei casi di cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° giugno 1947 in cui non si è ancora effettuata la liquidazione della pensione.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 652.

Aumento della tassa d'ingresso alla Grotta Azzurra di Capri e nuova ripartizione della tassa stessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Per visitare la Grotta Azzurra di Capri, ciascuna persona dovrà pagare una tassa di L. 100.

Art. 2.

Alla riscossione provvederà l'Amministrazione delle antichità e belle arti con le modalità stabilite per la riscossione delle tasse di ingresso ai monumenti, ai musei, alle gallerie ed agli scavi di antichità.

Art. 3.

Della predetta tassa di L. 100, L. 40 verranno introitate dallo Stato mentre la rimanente somma, suddivisa in parti uguali, verrà devoluta metà a favore del comune di Capri e metà di quello di Anacapri, con l'impegno che venga investita in opere di carattere estetico, atte a tutelare le bellezze naturali dell'isola e ad incrementarne il turismo.

Art. 4.

Le norme di applicazione della predetta tassa, verranno stabilite da un apposito regolamento da emanarsi di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 653.

Provvidenze a favore dei pensionati degli Istituti di previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

E' istituita una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare ai trattamenti di pensione a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro (Direzione generale degli Istituti di previdenza).

I componenti la Commissione predetta saranno nominati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza di cui all'art. 1, relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° marzo 1948, è concessa una anticipazione una volta tanto, di:

lire 5000 se trattasi di pensione diretta;

lire 3000 se trattasi di pensione indiretta o di riversibilità.

La predetta anticipazione sarà recuperata sui futuri miglioramenti che verranno deliberati dai competenti organi legislativi in seguito alle proposte che verranno fatte dalla Commissione di cui all'art. 1.

Art. 3.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri enti e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'anticipazione di cui all'art. 2, qualora vi sia quota di pensione a carico dello Stato, viene corrisposta dagli Istituti di previdenza in misura pari alla differenza fra l'importo previsto dal precedente art. 2 e l'anticipazione concessa dallo Stato; qualora viceversa non vi sia quota di pensione a carico dello Stato, l'anticipazione viene corrisposta per intero dagli Istituti di previdenza. In entrambi i casi gli Istituti di previdenza si rivalgono della quota di anticipazione che deve far carico agli enti diversi dallo Stato in proporzione della quota di pensione originaria a carico degli enti stessi, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti predetti.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato, ed eventualmente altri enti, quando il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dallo Stato, gli Istituti di previdenza corrispondono agli aventi diritto soltanto una quota di anticipazione proporzionale alla quota di pensione originaria a loro carico, salvo arrotondamento per difetto a lire cento della quota risultante.

Art. 4.

La Commissione di cui all'art. 1 dovrà proporre anche i provvedimenti finanziari per assicurare la copertura integrale degli oneri derivanti dagli adeguamenti proposti. Per intanto lo Stato anticiperà la somma di lire duecentocinquanta milioni così ripartita a favore degli Istituti predetti:

Monte pensioni degli insegnanti elementari, lire cento milioni;

Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, lire trentacinque milioni;

Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, lire cinque milioni;

Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, lire cinquanta milioni;

Cassa di previdenza per le pensioni dei salariati degli Enti locali, lire sessanta milioni.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1948, n. 654.
Norme per l'esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Il Consiglio esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle Sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.

Art. 2.

Il Consiglio di giustizia amministrativa è presieduto da un presidente di Sezione del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio stesso.

Ne sono membri, in sede consultiva:

a) due magistrati del Consiglio di Stato, di cui uno almeno col grado di consigliere, designati dal Presidente del Consiglio di Stato;

b) un prefetto della Repubblica, designato dal Ministro per l'interno;

c) quattro esperti nei problemi della Regione, designati dalla Giunta regionale.

In sede giurisdizionale ne sono membri:

a) i due magistrati del Consiglio di Stato indicati nel comma precedente;

b) due giuristi scelti tra professori di diritto delle università o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, designati dalla Giunta regionale. Agli avvocati è interdetto durante la carica l'esercizio della professione innanzi alle giurisdizioni amministrative.

Per ciascuno dei membri del Consiglio è nominato un supplente. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal consigliere di Stato più anziano.

Art. 3.

La nomina del Consiglio di giustizia amministrativa è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente regionale.

I membri designati dalla Giunta regionale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I magistrati e il prefetto componenti effettivi del Consiglio di giustizia amministrativa sono collocati fuori ruolo; i primi sono collocati in tale posizione in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Il Consiglio è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo regionale.

Gli atti per i quali le leggi vigenti richiedono il parere del Consiglio di Stato, qualora siano emanati dall'Amministrazione regionale, sono sottoposti al parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Quando il parere riguarda materie che incidono notevolmente sugli interessi generali dello Stato, o su quelli di altre Regioni, il Consiglio può deferirne l'esame all'Adunanza generale del Consiglio di Stato. In tal caso l'Adunanza generale esamina gli affari su preavviso del Consiglio di giustizia amministrativa e con l'intervento dei magistrati che ne fanno parte.

Il parere previsto dall'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione siciliana è dato dal Consiglio di giustizia amministrativa con l'intervento dei suoi componenti in sede consultiva e in sede giurisdizionale. Per la validità dell'Adunanza è richiesta la presenza di almeno nove componenti.

Art. 5.

Il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell'Amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione.

Il Consiglio di giustizia amministrativa esercita le funzioni in grado di appello attribuite al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sulle decisioni delle Giunte provinciali amministrative o degli organi di giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad esse sostituiti.

Avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorità amministrative dello Stato, e che non siano pronunciate in grado di appello, è ammesso ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta notificazione, osservando, in quanto applicabili, le norme delle leggi sul Consiglio di Stato.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, ove il punto di diritto sottoposto all'esame del Consiglio di giustizia amministrativa abbia dato o dia luogo a contrasti giurisprudenziali con le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa può, in qualunque stadio del procedimento, deferire la cognizione del ricorso all'Adunanza plenaria delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. In tal caso all'Adunanza plenaria partecipano due magistrati del Consiglio di giustizia amministrativa.

All'Adunanza plenaria, composta ai sensi del comma precedente, è altresì devoluta la cognizione dei conflitti di competenza tra il Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. 6.

L'ufficio di segreteria del Consiglio di giustizia amministrativa è costituito di funzionari scelti tra il personale addetto alla segreteria del Consiglio di Stato e tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e dell'Amministrazione regionale, entro i limiti numerici e di grado da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, sentito il Governo regionale.

La nomina è fatta con decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, previa intesa con le Amministrazioni interessate.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato è assegnato all'Ufficio di segreteria nella posizione di comando.

Art. 7.

Per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per il Consiglio di Stato.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa sono a carico dello Stato, salvo quelle relative al trattamento economico dei membri del Consiglio e del personale designati dalla Regione, nonchè tutte le spese per i locali e la loro manutenzione, che sono a carico della Regione stessa.

Le spese a carico dello Stato graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il Consiglio di giustizia amministrativa inizierà il suo funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

I ricorsi presentati al Consiglio di Stato, per i quali alla data predetta sia già stato emesso il decreto di fissazione d'udienza, saranno decisi dal Consiglio medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Grassi — Scelba — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 94. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 1948, n. 655.

Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti a sezioni riunite;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Sono istituite per la Regione siciliana, con sede in Palermo, una Sezione di controllo ed una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Art. 2.

La Sezione di controllo, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti:

1) esercita il controllo sugli atti del Governo e dell'Amministrazione regionale;

2) verifica il rendiconto generale della Regione.

Nel caso di rifiuto di registrazione, i poteri spettanti ai Ministri ed al Governo dello Stato sono devoluti, rispettivamente, agli assessori ed al Governo regionale.

La Sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

Art. 3.

Sono attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale, osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214:

1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili della Regione;

2) i giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, funzionari ed agenti della Regione, e gli altri giudizi in materia contabile interessanti la Regione stessa;

3) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze di cui all'art. 62 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, concernenti il trattamento di quiescenza degli impiegati della Regione, qualora la Regione stessa stabilisca per i propri dipendenti un trattamento di quiescenza nella forma di pensione;

4) i giudizi in grado d'appello contro le decisioni dei Consigli di prefettura, previste dall'art. 66 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e riguardanti i comuni, le provincie, i consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza compresi nella Regione.

Contro le decisioni della Sezione giurisdizionale indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma, è ammesso l'appello alle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 67 del citato testo unico.

Art. 4.

Sono altresì attribuiti alla competenza della Sezione giurisdizionale:

1) i giudizi sui conti dei tesorieri e degli altri agenti contabili incaricati nel territorio della Regione della gestione di danaro, valori e materie di proprietà dello Stato;

2) i giudizi di responsabilità a carico di funzionari, impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali, quando l'evento produttivo del danno allo Stato siasi verificato nel territorio della Regione.

Resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del predetto testo unico, per i giudizi di appello nelle materie indicate nel precedente comma.

Art. 5.

Fino a quando la Regione non avrà disciplinato con proprie norme il rendimento dei conti dei propri tesorieri ed agenti contabili, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in tema di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I poteri attribuiti alle Sezioni riunite della Corte dall'art. 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, sono devoluti alle Sezioni regionali riunite, le quali, ove non riconoscano cessata la causa del rifiuto, ordinano la registrazione degli atti o decreti presentati e vi appongono il visto con riserva. Il rifiuto di registrazione è assoluto e annulla il provvedimento nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 25 del testo unico predetto.

L'elenco delle registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle deliberazioni relative, viene comunicato ogni quindici giorni direttamente all'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale.

Le Sezioni regionali riunite deliberano sul rendiconto generale della Regione, in conformità degli articoli 40 e 41 del citato testo unico. La deliberazione e la relazione sul rendiconto sono trasmesse al Presidente della Regione, che ne cura la presentazione all'Assemblea regionale.

Per gli atti indicati nell'ultimo comma dell'art. 2, resta ferma la competenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, a norma dell'art. 25 del testo unico predetto.

Art. 7.

Il numero dei votanti non può essere minore di tre per ciascuna Sezione regionale e di cinque per le Sezioni regionali riunite, dei quali non più di un primo referendario o referendario per ciascuna Sezione semplice e di due primi referendari o referendari per le Sezioni riunite.

Art. 8.

Il presidente della Corte coordina l'attività della Sezione regionale di controllo con quella della Sezione di controllo centrale.

Art. 9.

Nei giudizi in materia di pensioni ordinarie le Sezioni centrali e la Sezione regionale, ove riconoscano che il punto di diritto sottoposto al loro esame abbia dato o dia luogo a decisioni tra loro difformi, possono, in qualunque stadio del procedimento, rinviare con ordinanza la controversia all'Adunanza plenaria prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856. A questa partecipano due magistrati della Sezione regionale.

La disposizione del comma precedente si applica anche per il contenzioso contabile. In tal caso, l'Adunanza plenaria è composta analogamente a quella prevista per le pensioni, con magistrati delle due Sezioni centrali e di quella regionale.

Art. 10.

I provvedimenti di destinazione dei magistrati alle Sezioni regionali sono adottati previa intesa con il Governo regionale.

L'assegnazione dei magistrati ha luogo con il loro consenso.

Per esigenze di servizio può disporsi l'applicazione dei magistrati alle Sezioni regionali per durata non superiore ad un anno. L'applicazione non può essere rinnovata nei riguardi dello stesso magistrato se non decorso un anno dal termine della precedente.

Per la destinazione alle Sezioni regionali sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, due presidenti di Sezione, un vice procuratore generale e quattro consiglieri.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento delle Sezioni regionali sono a carico dello Stato, salvo tutte quelle relative ai locali e alla loro manutenzione, che sono a carico della Regione.

Art. 12.

Le Sezioni regionali inizieranno il loro funzionamento il trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

I giudizi nelle materie attribuite alla competenza della Sezione giurisdizionale a norma degli articoli 3, n. 4, e 4, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso presso le Sezioni centrali del contenzioso contabile, sono devoluti nello stato in cui si trovano alla Sezione regionale, salvo che non sia stata emessa pronunzia interlocutoria.

Fino a quando la Sezione di controllo non comincerà a funzionare, le attribuzioni di controllo saranno esercitate dalla Delegazione attualmente esistente in Sicilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 6 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Grassi — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 95. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 656.

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Articolo unico.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aventi diritto al pagamento dei debiti scaduti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, e successive modificazioni, devono presentare istanza alle Amministrazioni competenti per il soddisfacimento dei crediti da essi vantati.

Tale istanza, con i documenti in possesso degli interessati, deve essere presentata in carta libera e in duplice originale alla competente Amministrazione centrale o all'ente od ufficio che fosse stato designato per la liquidazione e il pagamento.

Uno degli originali di detta istanza, con la indicazione del giorno della presentazione e con la firma del funzionario ricevente, dovrà essere restituito all'interessato come prova dell'avvenuta presentazione.

I crediti non richiesti nel termine di cui al primo comma sono estinti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Del Vecchio

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 64. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 657.

Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Promulga

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, è inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il personale ordinario dei servizi indicati nell'articolo precedente, avente la qualifica di operaio, aiuto-operaio e manovale con un minimo di cinque anni di effettivo servizio, al 1° luglio 1947, e che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, è inquadrato nella predetta categoria del personale di ruolo dalla data di cui al precedente articolo.

Gli operai, aiuto-operai e manovali che, in quanto mancanti della indicata anzianità, non abbiano titolo

all'inquadramento nella categoria del personale di ruolo, conservano « ad personam » i diritti acquisiti con la qualifica O.A.P. (ordinari ad personam) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 658.

Sospensione del decorso dei termini di prescrizione nei riguardi del pagamento delle rate di pensioni e di altre spese fisse i cui beneficiari siano stati residenti nell'Africa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Articolo unico.

Il corso dei termini di prescrizione previsti dall'articolo 380 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sospeso nei riguardi del pagamento delle rate di pensione e di altre spese fisse i cui beneficiari siano stati residenti nei territori dell'Africa italiana, nel periodo intercorrente dalla data di cessazione dell'Amministrazione italiana in detti territori al 7 settembre 1943.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 63. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1948, n. 659.

Integrazione della tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, concernente il riordinamento della rete delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di 1ª categoria.

N. 659. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, la tabella allegata al decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, viene integrata come segue:

POSSEDIMENTI BRITANNICI: *Consolato* Aden.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1948, n. 660.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 660. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 200.000, disposta in suo favore dal prof. Giuseppe Cavagnis, dalla signora Lisetta Geses in Parenzo, dall'avv. Renato Parenzo e da altri parenti ed oblatori, con atto pubblico in data 28 marzo 1947, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di « Leon Paolo Cavagnis » e da conferirsi, ogni due anni, per concorso, ad uno studente, di nazionalità italiana, della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, di condizioni economiche disagiate, il quale inizi il secondo triennio e si sia singolarmente distinto per diligenza, profitto e buona condotta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1948

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e del legno dei comuni di Bolzano e Merano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, numero 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata, per la durata di 90 giorni, con la decorrenza per ciascun lavoratore dalla data della presentazione della domanda, la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione di cui agli articoli 2 e 3

del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, ai lavoratori dipendenti dall'industria edile, metalmeccanica e del legno dei comuni di Bolzano e Merano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 93

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 8 marzo 1947, 5 ottobre 1947 e 20 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Forlì;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Forlì sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 8 marzo 1947, 5 ottobre 1947 e 20 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Forlì, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 96

(2594)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Vallerosia, Ospedaletti, Bordighera, Taggia, S. Stefano, S. Lorenzo, Diano Marina e Cervo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria dei comuni di Imperia, San Remo e Ventimiglia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Vallerosia, Bordighera, Ospedaletti, Taggia, Santo Stefano, San Lorenzo, Diano Marina, Cervo, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 1° ottobre 1946 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Vallerosia, Ospedaletti, Bordighera, Taggia, Santo Stefano, San Lorenzo, Diano Marina, Cervo, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura,

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 101

(2596)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1948.

Norme concernenti la disciplina della produzione, del commercio e della vendita del grano da seme.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1272, contenente norme atte a regolare il regime del grano selezionato da seme in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo, convertito con la legge 18 gennaio 1937, n. 230;

Visto il regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, contenente norme sulla disciplina del mercato granario, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 223;

Vista la legge 28 aprile 1938, n. 546, sul registro delle varietà elette di frumento;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888, che dà facoltà al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di emanare norme atte a disciplinare la produzione, il commercio e la vendita del grano da seme e ritenuta la necessità di procedere alla emanazione di tali norme;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina, di intesa con l'Alto Commissariato per l'alimentazione, per ogni provincia, la qualità di grano che, in quanto destinata alla produzione di seme selezionato, può essere esonerata dall'obbligo al conferimento all'ammasso e portata in diminuzione del contingente provinciale fissato a norma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888.

Art. 2.

Le partite di grano da esonerare dall'obbligo del versamento all'ammasso dovranno essere riconosciute idonee alla selezione mediante esame, in luogo, da effet-

tuarsi a cura dei competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Il termine di presentazione delle domande intese ad ottenere il riconoscimento della idoneità alla selezione di partite di frumento scade il 30 giugno 1948.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sono tenuti, mano a mano che pervengono, a dare comunicazione delle predette domande ai competenti U.P.S.E.A. specificando il nominativo dell'azienda produttrice e la presumibile quantità di frumento cui si riferisce il richiesto accertamento della idoneità alla selezione. Gli Ispettorati medesimi sono tenuti a comunicare agli U.P.S.E.A. competenti l'esito degli accertamenti non appena essi sono stati eseguiti.

Le spese per i sopraluoghi saranno sostenute dalle ditte selezionatrici interessate.

Art. 3.

Per ogni partita riconosciuta idonea alla selezione, l'Ispettorato che ha compiuto l'accertamento rilascerà apposito certificato indicante l'azienda produttrice e il fondo in cui è stata eseguita la coltivazione, la ditta selezionatrice che ha impegnata la partita, il luogo dove sono situati i suoi impianti di lavorazione, la varietà e la quantità di grano impegnata.

I certificati di idoneità per le partite di frumento destinate alla produzione di semente selezionata dovranno essere rilasciate dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il 15 agosto 1948.

Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, terranno nota, in apposito registro, delle partite di grano visitate e riconosciute idonee alla preparazione di semente selezionata.

Per le partite di grano da seme prodotte dalle Stazioni sperimentali agrarie e per quelle provenienti da colture controllate ai sensi della legge 28 aprile 1938, n. 546, il certificato di idoneità alla selezione viene rilasciato, entro il termine del 15 agosto 1948, rispettivamente, dal direttore dell'Istituto che ha prodotto la semente e da quello dell'Istituto che ha controllato le colture. Il direttore è tenuto a dare immediata comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura delle partite riconosciute idonee alla selezione, per la annotazione sul registro di cui al precedente comma, nonchè all'U.P.S.E.A. competente per territorio.

Art. 4.

A richiesta del produttore e della ditta selezionatrice acquirente l'U.P.S.E.A., sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, potrà concedere, complessivamente, fino alla concorrenza del contingente provinciale fissato a termine dell'art. 1, l'esonero dal conferimento all'ammasso delle partite di frumento munite del certificato di idoneità rilasciato ai sensi del precedente art. 3.

Le partite esonerate sono portate in diminuzione del contingente che il produttore è tenuto a versare all'ammasso, a norma degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888.

Il prezzo di cessione che le ditte selezionatrici dovranno corrispondere al produttore del grano da seme esonerato è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 5.

L'esonero di cui al precedente art. 4 è concesso subordinatamente all'impegno, da parte della ditta selezionatrice acquirente, di versare all'ammasso un eguale quantitativo di grano da macina, di cui il 90 % con caratteristiche non inferiori a quelle assunte come base per la determinazione del prezzo da corrispondere ai conferenti di grano all'ammasso. Per il restante 10 % è consentito il conferimento di scarti di lavorazione a condizione che siano utilizzabili per la panificazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli Istituti sperimentali di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272.

Art. 6.

La vendita agli agricoltori di grano selezionato proveniente da partite di frumento esonerate a norma del precedente art. 4 è consentita soltanto per l'impiego a seme nel territorio dello Stato.

La cessione è condizionata alla consegna, alla ditta selezionatrice o venditrice, del bollettino comprovante il conferimento all'ammasso, per cambio seme da parte dell'agricoltore, di un quantitativo di grano da macina pari a quello di frumento selezionato che si intende acquistare. Tale bollettino dovrà recare il visto del competente Ufficio dell'U.N.S.E.A. a conferma dell'avvenuto conferimento all'ammasso, da parte dell'intestatario, del contingente di grano dovuto ai sensi dell'art. 5 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888.

La cessione di frumento selezionato a ditte venditrici non esime la ditta selezionatrice dall'assolvere interamente all'impegno previsto al precedente art. 5.

Il prezzo di cessione che le ditte selezionatrici dovranno praticare per il grano selezionato di cui al primo comma del presente articolo, è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 7.

Il conferimento all'ammasso richiesto ai sensi del secondo comma del precedente art. 6 per potersi far luogo alla consegna di frumento selezionato, deve effettuarsi non oltre il 30 settembre 1948, salvo le eventuali deroghe che potranno essere consentite dai singoli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, limitatamente agli acquisti di semente selezionata occorrente per le semine primaverili.

Art. 8.

In relazione all'impegno di cui al precedente art. 5, la ditta selezionatrice è tenuta a versare all'ammasso, entro il termine che le sarà notificato dall'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura e comunque non oltre il 31 marzo 1949, la differenza fra la quantità di grano da seme esonerato, da essa complessivamente ritirata dai produttori, e il totale dei versamenti di frumento da macina effettuati dagli agricoltori, per cambio seme, desunto in base ai bollettini di conferimento in possesso della ditta medesima.

In caso di inadempienza la ditta selezionatrice incorre nelle sanzioni previste dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888.

Per il grano versato dalla ditta selezionatrice, in applicazione del presente articolo, è dovuto, anche se trattasi di giacenze di frumento selezionato, il prezzo previsto per i normali conferimenti di grano da macina effettuati dagli agricoltori.

Art. 9.

La vendita di grano da seme può essere effettuata da chiunque sia stato autorizzato all'esercizio della selezione o al commercio del grano medesimo a norma dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 10.

Le ditte selezionatrici devono registrare, giorno per giorno, distintamente per varietà, il movimento di carico e scarico del grano da seme lavorato e di quello selezionato, in apposito libro preventivamente bollato e vidimato dalla competente autorità giudiziaria.

Analogo obbligo incombe alle ditte selezionatrici per le quantità di grano da seme acquistate e vendute.

Le registrazioni vanno eseguite dalle ditte selezionatrici e venditrici su due libri distinti a seconda che trattasi o meno di grano da seme proveniente da partite di frumento esonerato dall'ammasso.

Art. 11.

Le ditte selezionatrici sono tenute a comunicare mensilmente agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, nella cui circoscrizione trovansi i propri stabilimenti di selezione, i dati concernenti il movimento del grano da seme prodotto e venduto.

I dati dovranno essere forniti distintamente per il frumento da seme proveniente da partite di grano esonerato dall'ammasso e per quello prodotto con frumento attinto dalla quota di libera disponibilità degli agricoltori.

Analogo obbligo incombe alle ditte venditrici per il grano da seme acquistato e venduto.

Art. 12.

In quanto non contrastino con il presente decreto restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la produzione, il commercio e la vendita di grano da seme.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1948

Il Ministro: SEGNI

(2688)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1948.
Sblocco di taluni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 506, che proroga il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 348, contenente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti di prodotti industriali;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 stesso mese, concernente la denuncia ed il blocco di talune materie prime e prodotti industriali (non alimentari) e la disciplina della loro distribuzione;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 stesso mese, col quale viene modificato l'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti alla cennata disciplina;

Ritenuta l'opportunità di restituire al libero commercio taluni prodotti petroliferi finora soggetti a controllo;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1948 gli olii minerali lubrificanti, gli olii bianchi e per trasformatori sono sottratti alla disciplina prevista dai decreti Ministeriali 13 dicembre 1945 e 12 aprile 1946, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 20 dicembre 1945 e n. 89 del 16 aprile 1946, e restituiti al libero commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(2693)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 84 del 22 maggio 1948 riguardante i prezzi di alcune merci del programma Interim-Aid: semi di risone, di patate e di granturco.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale prezzi, con provvedimento n. 84 del 22 maggio 1948, ha adottato le seguenti decisioni:

1) *Semi di risone*:
prezzo per merce telata (tara per merce) resa su vagone partenza ai porti di sbarco, compresa I.G.E.: L. 172,50 al kg.;

2) *Semi di patate*:
prezzo per merce telata (tara per merce) resa su vagone partenza ai porti di sbarco: L. 42 al kg.;
prezzo di vendita al consumo per merce resa su mezzo dell'agricoltore franco magazzini Consorzi agrari provinciali e dei loro agenti in provincia: L. 50 al kg.;

3) *Semi di granturco*:
per merce telata (tara per merce) resa franco vagone partenza ai porti di sbarco: L. 144,19 al kg.;
prezzo di vendita al consumo per merce resa su mezzo dell'agricoltore franco magazzini Consorzi agrari e dei loro agenti in provincia, compresa I.G.E.: L. 154 al kg.

(2703)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Pietro Amoretti, Vice console onorario di Spagna ad Imperia, con giurisdizione sulla provincia di Imperia ad eccezione dei comuni di Bordighera, San Remo e Ventimiglia.

(2669)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio allo Stato di un relitto dell'ex torrente Vegliato sito nel comune di Gemona (Udine)

Con decreto interministeriale del 5 marzo 1948, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, di un relitto d'alveo incensito dell'ex torrente Vegliato in comune amministrativo e censuario di Gemona (Udine), dell'estensione di mq. 435, confinante con le particelle 3161, i K. ed indicato nello schizzo planimetrico dell'Ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del decreto stesso.

(2668)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 45

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % 1949, serie *A*, n. 1607, di L. 1000 di capitale nominale intestato a Berrino Angela fu Filippo, n. 1608, di L. 1000 di capitale nominale intestato a Berrino Emma fu Filippo, domiciliate a Varazze col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome delle suddette titolari.

Roma, addì 3 febbraio 1948

(548) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 1° giugno 1948 - N. 102

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,95
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,50
Redimibile 3,50 % 1934	77 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	90,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,80
Id. 5 % convertiti 1951	99,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Graduatoria del concorso a due posti di assistente chimico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1944, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1947, registro Presidenza n. 9, foglio n. 68, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di assistente chimico in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'altro proprio decreto in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947, registro Presidenza n. 12, foglio n. 54, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle riunioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli assistenti chimici dichiarati idonei per la promozione a due posti di assistente chimico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di biologia:

1) Pruner dott. Giuseppe, punti 287/350;
2) Gaudiano dott. Aldo, punti 283/350;
3) Passalacqua dottoressa Wanda, punti 277/350.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i signori Pruner dott. Giuseppe e Gaudiano dott. Aldo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, foglio n. 32.

(2367)

Graduatoria del concorso a due posti di assistente medico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1946, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1947 (registro Presidenza n. 5, foglio n. 373) con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di assistente medico in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'altro proprio decreto in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1947 (registro Presidenza n. 12, foglio n. 52) con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle riunioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili della Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria degli assistenti medici dichiarati idonei per la promozione a due posti di assi-

stente medico in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di batteriologia:

1) Ortali dott. Vittorio, punti 289/350;
2) De Caro dott. Massimino, punti 285/350.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i signori Ortali dott. Vittorio e De Caro dott. Massimino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge.

Roma, addì 10 dicembre 1947

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 33.

(2366)

Graduatoria del concorso a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale del Laboratorio chimico dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1947, registro Presidenza n. 9, foglio n. 67, con cui è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di assistente chimico in prova (gruppo *A*, grado 9°) nel ruolo del personale del Laboratorio di chimica dell'Istituto superiore di sanità;

Visto l'altro proprio decreto in data 16 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1947, registro Presidenza n 12, foglio n. 138, modificato dal decreto in data 1° gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1948, registro Presidenza n. 13, foglio n. 358, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visti i verbali delle riunioni delle predetta Commissione;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei per la nomina a quattro posti di assistente in prova nel ruolo del personale del Laboratorio di chimica:

1) dott. Giuseppe Palazzo, punti 348/350;
2) dott. Vera Evdokimoff, punti 301/350.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i signori dott. Giuseppe Palazzo e dott. Vera Evdokimoff.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1948
Registro Presidenza n. 15, *foglio n.* 292. — FERRARI

(2365)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso a cinque posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa - Aeronautica, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1947, con il quale il termine utile (14 giugno 1947) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, è stato prorogato al 14 luglio 1947;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 31 ottobre 1947, con il quale è stato riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso a tutto il 30 dicembre 1947;

Visto il decreto Ministeriale 29 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1948, con il quale il termine utile (30 dicembre 1947) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, è stato prorogato al 20 febbraio 1948;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1948, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 1948, n. 9798/12106/1.39.1.3.1, relativa all'applicazione del predetto decreto legislativo n. 104 ai concorsi già banditi, riservati ai reduci;

Ritenuta la necessità di riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per cinque posti summenzionato, per consentire la partecipazione al concorso medesimo dei profughi dell'Africa italiana, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 del citato decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°) riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 15 marzo 1947, è riaperto limitatamente a favore dei profughi dell'Africa italiana, i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

Le domande di ammissione ed i documenti richiesti devono essere presentati entro il 31 luglio 1948, con le modalità prescritte dal bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1948

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1948
Registro n. 12, *foglio n.* 367.

(2690)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.